

Il regime di cassa per gli imprenditori in contabilità semplificata

(Circolare n. 2 del 25 gennaio 2017)

Indice

1. Premessa	3
2. Soggetti interessati	4
3. Opzione per la contabilità ordinaria	6
4. Determinazione del reddito per cassa	8
5. Base imponibile IRAP	11
6. Criticità del criterio di cassa	11
7. Obblighi contabili	12
8. Contabilità semplificata e IVA per cassa	14

1. Premessa

L'art. 1, co. 17-23, L. 11.12.2016, n. 232 (c.d. *Legge di Bilancio 2017*) è intervenuto sulle **regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP, delle imprese in contabilità semplificata** (c.d. imprese minori), introducendo il principio di tassazione per cassa dei componenti reddituali, in luogo del previgente principio di competenza. Infatti, fino al periodo in corso al 31.12.2016, l'imponibile fiscale delle imprese in contabilità semplificata era determinato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nel periodo di imposta (utili, dividendi e interessi, redditi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali o beni merce) e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso, determinati secondo un principio di competenza. Tale risultato doveva tener conto delle variazioni delle rimanenze di magazzino, delle plusvalenze o minusvalenze, nonché delle sopravvenienze attive o passive.

Ora, invece, per effetto delle modifiche in commento, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, il reddito imponibile dei soggetti in contabilità semplificata deve essere determinato come **differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi** (utili, dividendi e interessi) **"percepiti" nel periodo di imposta e le spese "sostenute" nel periodo stesso, computati secondo il principio di "cassa"**.

Per l'implementazione del nuovo principio di cassa, si è reso necessario riscrivere l'art. 66 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, eliminando, all'interno di tale articolo, i riferimenti:

- agli **artt. 92, 93 e 94 del TUIR**, che disciplinano il concorso al reddito delle variazioni delle rimanenze, con la conseguenza che **le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo**;
- **all'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR**, recante il principio generale di competenza e i correlati criteri di certezza e determinabilità oggettiva.

Peraltro, sempre per ragioni di coordinamento con il nuovo regime di cassa, **sono stati soppressi gli ultimi due periodi del co. 3 dell'art. 66 del TUIR** che consentivano alle imprese minori di **dedurre i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici** (ad esempio, i canoni di locazione), relativi a spese di competenza di due periodi di imposta e di **importo non superiore ad euro 1.000**, nell'esercizio in cui veniva ricevuto il documento probatorio, anziché secondo gli ordinari criteri di competenza.

L'art. 1, co. 23, L. 232/2016 ha, inoltre, stabilito che, **entro il 31.1.2017**, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze potranno essere adottate **disposizioni attuative**.

2. Soggetti interessati

Le suddette novità si applicano ai **soggetti che si avvalgono del regime di contabilità semplificata** e che **non hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria** (art. 18, co. 6, del D.P.R. n. 600/1973), ovvero gli **imprenditori individuali, le s.n.c., le s.a.s.** e i soggetti ad esse equiparati (società di armamento e fatto) e **gli enti non commerciali e i trust** – che esercitano un'attività commerciale in via non prevalente – che hanno realizzato **nell'anno precedente ricavi non superiori a:**

- **euro 400.000**, per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- **euro 700.000**, per le imprese che svolgono attività diverse da quelle di servizi.

Imprenditori semplificati soggetti alla contabilità di cassa	
Natura giuridica del contribuente	Limite di ricavi
Persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del TUIR	Ricavi conseguiti/percepiti, nell'anno precedente, non superiori a: <ul style="list-style-type: none">• euro 400.000, per le imprese con oggetto prestazioni di servizi;• euro 700.000, per le imprese esercenti altre attività.
S.n.c., s.a.s. e soggetti ad essere equiparati a norma dell'art. 5 del TUIR	
Enti non commerciali che, a latere dell'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale in via prevalente	
<i>Trust</i> , se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente	

Il regime contabile semplificato può essere adottato anche in sede di avvio di una **nuova attività**, qualora si preveda di percepire, nel primo periodo d'imposta, ricavi per un ammontare non superiore ai predetti limiti, ragguagliati all'anno (art. 18, co. 9, del D.P.R. n. 600/1973).

Esempio

L'impresa individuale Marco Bianchi inizia un'attività di prestazione di servizi l'1.10.2017, adottando il regime contabile semplificato e presumendo di percepire nell'anno 2017 ricavi non superiori ad euro 102.821,92 (euro 400.000*92/365).

Qualora al 31.12.2017 il predetto limite di euro 102.821,92 risulti superato, per l'anno 2017 rimane applicabile il regime contabile semplificato, ma dal successivo anno 2018 è necessario adottare quello ordinario.

Esercizio contemporaneo di più attività

In caso di attività miste, ovvero di produzione di servizi – individuate sulla base del D.M. 17.1.1992 – e di beni, occorre confrontare i citati limiti con i ricavi derivanti dall'**attività prevalente**, nella quale sono conseguiti/percepiti i maggiori ricavi nel periodo d'imposta: a questo proposito, la **R.M. 293/E/2007** ha precisato che, dopo aver stabilito quale tra le attività svolte sia prevalente, occorre verificare se **l'ammontare complessivo dei ricavi realizzati tramite tutte le attività svolte** ecceda il limite massimo fissato dalla norma, pari ad **euro 700.000**. Nel caso in cui tale soglia sia superata, l'accesso al regime di contabilità semplificata sarebbe precluso: la *ratio* dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 è, infatti, quella di consentire la tenuta della contabilità semplificata soltanto alle imprese minori, ovvero quelle che hanno un importo di ricavi limitato.

Se manca l'annotazione distinta dei ricavi, si presumono prevalenti quelli derivanti da attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell'individuazione del regime contabile, rileva il limite di euro 700.000 (**C.M. n. 80/E/2001**).

Modalità di computo dei ricavi

Alla luce del novellato art. 18, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'adozione della contabilità semplificata, i ricavi relativi all'**annualità 2016** devono ancora essere considerati in base al **principio di competenza** adottato nel periodo d'imposta, sia per i soggetti che continuano ad applicare **nel 2017 il regime di contabilità semplificata** – per i quali il 2016 rappresenta l'ultimo anno di applicazione del principio di competenza – che per quelli che nel 2017, e per i periodi d'imposta successivi, transiteranno **dal regime contabile ordinario a quello semplificato**: la suddetta disposizione stabilisce, infatti, che si deve tenere conto dei ricavi conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'art. 109, co. 2, del TUIR. Dal 2018, invece, in caso di passaggio dal regime contabile semplificato a quello ordinario, **le predette soglie di ricavi devono essere computate** in base al principio di cassa, ovvero tenendo conto dei ricavi che sono "*percepiti in un intero anno*".

Nel caso dei rivenditori in base a **contratti estimatori di giornali, libri e periodici**, anche su supporti audiovideomagnetici, e dei **distributori di carburante**, i ricavi percepiti si assumono – ai fini del calcolo dei limiti per l'accesso al regime contabile semplificato – al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Diversamente, per le cessioni di **generi di monopolio, valori bollati e postali**, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

L'eventuale superamento dei suddetti limiti, per effetto dell'**adeguamento ai risultati degli studi di settore o dei parametri contabili**, non fa sorgere l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità per l'anno successivo (C.M. 13.6.2001, n. 54/E, par. 13).

Qualora i requisiti per la contabilità semplificata permangano, il regime di contabilità semplificata **si intende rinnovato di anno in anno**, fatta salva l'opzione per il **regime ordinario di contabilità**. A tale fine, è necessario che il contribuente tenga un **comportamento concludente** (art. 1, co. 1, del D.P.R. 10.11.1997, n. 442, e C.M. 28.9.2012, n. 38, par. 1.3) e comunichi l'opzione per la contabilità ordinaria mediante la **compilazione del quadro VO**, nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 442/1997).

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi		Opzione	1	Revoca	2
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	<input checked="" type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>

Rientrano tra i soggetti che possono applicare il regime contabile semplificato gli **imprenditori individuali che siano privi dei requisiti per beneficiare del regime forfetario** di cui all'art. 1, co. 54-89, della L. 190/2014, nonché quelli che – pur in possesso di tali presupposti – abbiano esercitato l'apposita opzione per l'adozione del regime ordinario, irrevocabile per almeno un triennio, a norma dell'art. 1, co. 70, della L. 190/2014.

3. Opzione per la contabilità ordinaria

Il suddetto regime naturale, fondato sul principio di cassa, previsto per gli imprenditori in contabilità semplificata può, **tuttavia**, non essere applicato se il contribuente, ad esempio, opta per la contabilità ordinaria, assoggettandosi, quindi, al **criterio di competenza**. Al ricorrere di tale ipotesi, l'imprenditore consegue anche la possibilità di **beneficiare dell'agevolazione ACE** (art. 1 del D.L. 6.12.2011, n. 201 e D.M. 14.3.2012), seppur con le più restrittive disposizioni introdotte dall'art. 1, co. 550 e 551, della L. 232/2016, riguardanti:

- la **riduzione del coefficiente di remunerazione del capitale proprio**, che passa dal 4,75% del 2016 al 2,3% per il 2017 e al 2,7% dal 2018;

- l'estensione dell'applicazione delle **regole delle società di capitali** – fondate sugli incrementi in denaro del capitale proprio rispetto a quello esistente nell'esercizio in corso al 31.12.2010 – anche agli **imprenditori individuali**, alle **s.n.c.** e alle **s.a.s. in contabilità ordinaria**.

Peraltro, i contribuenti semplificati che optano per la contabilità ordinaria possono altresì aderire al nuovo **regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI)**, recentemente introdotto dall' art. 1, co. 547 e 548, della L. 232/2016. A questo proposito, si ricorda che tale nuovo regime è applicabile a decorrere dall'1.1.2017, su **opzione**, dagli imprenditori individuali, dalle s.n.c. e dalle s.a.s. che adottano la contabilità ordinaria. Possono, inoltre, accedere al regime IRI le società di capitali che integrano i requisiti per l'opzione della c.d. "piccola trasparenza fiscale" di cui all'art. 116, co. 1, del TUIR. Sono, invece, **esclusi** dall'applicazione del regime in argomento, i **lavoratori autonomi, gli studi associati e le società semplici**.

Si accede al regime IRI previo esercizio di apposita opzione da comunicarsi in sede di dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione e per i quattro periodi d'imposta successivi. L'opzione, rinnovabile al termine del quinquennio per ulteriori 5 anni, permette di assoggettare il reddito d'impresa reinvestito nella società, con la medesima **aliquota prevista per i soggetti passivi IRES (24%)**. Diversamente, **gli utili prelevati dall'impresa rimangono imponibili progressivamente in capo al percipiente come reddito d'impresa**. L'IRI non produce effetti neppure ai fini della contribuzione, le cui aliquote devono, pertanto, essere applicate sul **reddito d'impresa lordo**.

Si segnala, inoltre, che – a norma del previgente co. 6 dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, trasfuso nel novellato co. 8 – **la scelta per la contabilità ordinaria è vincolante per un triennio**: *"l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi"*. Si segnala che una parte della dottrina ritiene, tuttavia, che l'adesione alla contabilità ordinaria debba ritenersi vincolante per un anno, rinnovabile per ciascun anno successivo fino a revoca, come genericamente previsto dall'art. 3, D.P.R. n. 442/1997 nell'ipotesi di opzione per i regimi contabili (C.M. n. 209/E/1998, par. 6).

Per effetto delle modifiche operate agli artt. 66 del TUIR e 18 del D.P.R. n. 600/1973, le imprese minori intenzionate a mantenere, nell'anno 2017, il criterio di competenza per la determinazione del reddito dovranno esercitare l'opzione per il regime di contabilità ordinaria sin dall'1.1.2017, mediante comportamento concludente: nella **dichiarazione IVA 2018**, dovranno, poi, comunicare tale volontà, compilando il **quadro VO**.

4. Determinazione del reddito per cassa

A norma del novellato art. 66, co. 1, del TUIR, il reddito delle imprese minori "è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa". Sono, tuttavia, previste alcune **deroghe** a tale principio di cassa, a favore di quello di competenza, in quanto la suddetta differenza, tra i ricavi incassati e i costi sostenuti, deve essere aumentata e diminuita degli altri componenti positivi e negativi di reddito espressamente richiamati dal nuovo art. 66, co. 1, secondo periodo, del TUIR:

- **ricavi da destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa** (art. 57 del TUIR), i quali non danno mai luogo alla percezione di un corrispettivo;
- **proventi immobiliari** (art. 90, co. 1, del TUIR), ovvero rendite catastali relative agli immobili patrimonio (diversi dai cespiti strumentali o dai c.d. beni merce), che rappresentano un componente forfetario di tipo figurativo, che non potrà mai essere incassato;
- **plusvalenze e sopravvenienze attive** (artt. 86 e 88 del TUIR), **minusvalenze e sopravvenienze passive** (art. 101 del TUIR), che continueranno a concorrere in base al principio di competenza in ragione della loro straordinarietà.

Componenti positivi di reddito rilevanti	Riferimento normativo
Ricavi tipici	Art. 85 del TUIR
Ricavi da destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa	Art. 57 del TUIR
Interessi attivi e utili derivanti dalle partecipazioni in società semplici, s.n.c. e s.a.s. residenti nel territorio dello Stato, e utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73, co. 1, lett. a), b) e c), del TUIR (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., trust, ecc.)	Art. 89 del TUIR
Proventi degli immobili che non costituiscono cespiti strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni merce	Art. 90, co. 1, del TUIR
Plusvalenze dei beni relativi all'impresa diversi dai beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa	Art. 86 del TUIR
Sopravvenienze attive	Art. 88 del TUIR

In sede di determinazione del reddito d'impresa, è possibile **continuare a dedurre:**

- le **quote di ammortamento**;
- le **perdite di beni strumentali**;
- le **perdite su crediti**;
- gli **accantonamenti per le indennità di fine rapporto e le altre indennità previdenziali** (art. 66, co. 2, del TUIR).

Analogamente, continuano a rilevare le **deduzioni forfetarie** di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 66 del TUIR, relative alle **spese non documentate a favore di soggetti che svolgono determinate attività** (intermediari e rappresentanti commercio, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di prestazioni alberghiere, imprese di autotrasporto di merci per conto terzi), nonché la **deduzione forfetaria prevista per i distributori di carburante** di cui all'art. 34 della L. 12.11.2011, n. 183.

È stato, inoltre, confermato il **co. 3 dell'art. 66 del TUIR** nella parte in cui prevede l'applicazione alle imprese minori delle seguenti disposizioni del TUIR:

- determinazione del reddito per le imprese che esercitano attività di allevamento (art. 56, co. 5, del TUIR), oltre il limite di cui all'art. 32, co. 2, lett. b), del TUIR;
- beni relativi all'impresa (art. 65 del TUIR);
- **costi indeducibili afferenti gli immobili civili posseduti dalle imprese (art. 90, co. 2, del TUIR)**;
- proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito (art. 91 del TUIR);
- **spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR)**;
- oneri fiscali e contributivi (art. 99, co. 1 e 3, del TUIR);
- oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR);
- **spese relative a più esercizi (art. 108 del TUIR)**;
- norme generali sui componenti del reddito d'impresa (art. 109, co. 4, ultimo periodo, 5, 7 e 9, lett. b), del TUIR);
- disposizioni generali sulle valutazioni (art. 110, co. 1, 2, 5, 6 e 8 del TUIR).

Diversamente, **non assumono più rilevanza le rimanenze finali e iniziali di cui agli artt. 92, 93 e 94 del TUIR**, in considerazione del fatto che, in applicazione del principio di cassa, **le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo**. Peraltro, per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, l'art. 1, co. 18, della L. 232/2016 prevede che **il reddito d'impresa** determinato per **cassa** è **ridotto** dell'importo delle **rimanenze finali** che hanno concorso a formare il **reddito dell'esercizio precedente** secondo il **principio di competenza**.

Componenti negativi di reddito rilevanti	Riferimento normativo
Spese sostenute nel periodo d'imposta nell'esercizio dell'attività	Art. 66 del TUIR
Spese per prestazioni di lavoro	Art. 95 del TUIR
Compensi erogati agli amministratori, utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli amministratori	Artt. 95 e 109, co. 5, del TUIR
Accantonamenti per le indennità di fine rapporto e altre indennità previdenziali, a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973	Art. 105 del TUIR
Interessi passivi	Art. 61 del TUIR
Oneri fiscali e contributivi	Art. 99, co. 1 e 3, del TUIR
Oneri di utilità sociale	Art. 100 del TUIR
Minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali e perdite su crediti	Art. 101 del TUIR
Quote di ammortamento di beni immateriali e materiali	Artt. 62, co. 2, 102 e 103 del TUIR
Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative a beni strumentali	Art. 102, co. 6, del TUIR
Spese di pubblicità, rappresentanza e altre spese relative a più esercizi	Art. 108 del TUIR
Canoni di locazione, anche finanziaria, e noleggio	Art. 102, co. 7, del TUIR

L'art. 66 del TUIR non fa più alcun riferimento alla **documentazione delle spese**, pur essendo necessaria, nell'ottica di un eventuale controllo, sulla base del principio dell'**onere della prova** e delle relative limitazioni vigenti in ambito tributario (divieto di prova testimoniale).

Cambiamento di regime contabile

L'art. 1, co. 19, della L. 232/2016, al fine di evitare salti o duplicazioni d'imposta, ha stabilito che, nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria (o viceversa), i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.

Conseguentemente, **se tali componenti reddituali hanno già partecipato alla formazione del reddito** secondo il previgente principio di competenza, gli stessi non devono essere più considerati nella determinazione del reddito secondo le regole del nuovo

regime di cassa. Analogamente, se i predetti componenti reddituali hanno concorso alla formazione del reddito secondo le regole di cassa, gli stessi **non assumeranno rilevanza nei periodi d'imposta successivi alla fuoriuscita dallo stesso.**

Si pensi, ad esempio, alle **merci** che sono state consegnate ed utilizzate in un periodo d'imposta in cui trovava applicazione il regime ordinario di contabilità, ma sono state **pagate in un anno successivo**, soggetto al nuovo regime semplificato: al ricorrere di tale ipotesi, considerato che il costo d'acquisto delle merci è già stato imputato secondo il criterio di competenza dell'esercizio in cui le merci sono state consegnate, la successiva manifestazione monetaria di tale operazione non avrà alcuna rilevanza nel regime di cassa.

5. Base imponibile Irap

L'art. 1, co. 20, della L. 232/2016 ha inserito il co. 1-*bis* all'interno dell'art. 5-*bis* del D.Lgs. 446/1997, per effetto del quale – sempre a partire dal periodo d'imposta 2017 – anche il valore della produzione netta, ai fini del tributo regionale, è calcolato in virtù del principio di cassa di cui all'art. 66 del TUIR (e dell'art. 1, co. 19, della L. 232/2016), **senza possibilità di esercitare l'opzione** di cui all'art. 5-*bis*, co. 2, del D.Lgs. 446/1997, per la determinazione della base imponibile Irap secondo le **regole delle società di capitali**, ovvero in forza del principio di derivazione dal bilancio.

Ciò che cambia per le imprese minori, rispetto alle previgenti modalità di determinazione della base imponibile IRAP, è soltanto il **criterio di imputazione temporale dei proventi e gli oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione netta**. Conseguentemente, le **plusvalenze e le minusvalenze continueranno a risultare non imponibili o indeducibili**, mentre **i costi relativi al personale**, ove deducibili (dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo), lo saranno **in base al principio di cassa**, salve le eccezioni espressamente previste anche ai fini del reddito d'impresa (ad esempio, gli accantonamenti al TFR).

6. Criticità nell'adozione del criterio di cassa

L'adozione della contabilità di cassa comporta la necessità di individuare esattamente quando i ricavi si intendono "percepiti" e le spese si considerano "sostenute", ossia quando diventano fiscalmente rilevanti. La problematica concerne soprattutto le **transazioni che avvengono con strumenti diversi dal denaro contante**, in prossimità della fine dell'anno o all'inizio di quello successivo. A tal fine, in assenza di puntuali indicazioni da parte del legislatore, è

possibile ipotizzare il ricorso ai **medesimi chiarimenti**, a suo tempo forniti dall’Agenzia delle Entrate, con riferimento al **reddito di lavoro autonomo**.

Modalità di pagamento	Percezione del ricavo e sostenimento della spesa
Assegno bancario o circolare	Il ricavo (o il costo) si considera realizzato (o sostenuto) nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità dell’imprenditore (o ne esce). In tal senso, C.M. 38/E/2010, par. 3.3, e R.M. 138/E/2009.
Bonifico	Il ricavo si considera realizzato alla data in cui avviene l’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”), ovvero il momento in cui lo stesso è comunicato dalla banca all’imprenditore (C.M. 38/E/2010, par. 3.3). Diversamente, la spesa si considera sostenuta alla data in cui viene impartito l’ordine di bonifico.
Carta di credito o Bancomat	Il ricavo si considera realizzato alla data in cui avviene l’accredito della somma sul conto corrente dell’imprenditore. Diversamente, la spesa si considera sostenuta alla data in cui viene utilizzata la carta di credito o il bancomat, può far fede la copia della ricevuta rilasciata dall’esercente all’atto del pagamento (R.M. 77/E/2007).
Ricevuta bancaria	Il ricavo si considera realizzato alla data del pagamento del cliente presso la banca (in caso di accredito con clausola “salvo buon fine”), ovvero alla data di accredito della somma sul c/c dell’imprenditore in caso di accredito con clausola “al dopo incasso”. A prescindere dalla tipologia di clausola delle ricevute bancaria, la spesa si considera sostenuta, in ogni caso, alla data in cui l’imprenditore onora la ricevuta bancaria.

7. Obblighi contabili

La L. 232/2016 ha sostituito integralmente l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, al fine di adeguare gli adempimenti contabili a carico delle imprese minori alle nuove modalità di determinazione del reddito, disponendo significative modifiche nella tenuta dei registri contabili: rispetto alla disciplina previgente, l’art. 18, co. 2, del D.P.R. n. 600/1973, ha disposto l’obbligatoria istituzione – salve le deroghe illustrate nel prosieguo – di **due nuovi e separati registri cronologici riservati all’annotazione dei ricavi percepiti** (e delle spese sostenute), da effettuare con riferimento alla data di incasso (o di pagamento). In

particolare, l'imprenditore in contabilità semplificata deve annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso:

- a) il relativo importo;
- b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Devono essere altresì annotate cronologicamente, in **diverso registro** e con riferimento alla data di pagamento, le **spese sostenute nell'esercizio**, precisando le informazioni di cui alle predette lett. b) e c).

Il successivo co. 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce, inoltre, che in tali registri cronologici devono essere annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **i componenti**, diversi da ricavi e spese, **rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa**, come, ad esempio:

- plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive;
- perdite di beni strumentali;
- ammortamenti di beni immateriali e materiali;
- accantonamenti di quiescenza e previdenza;
- tutte le altre operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (art. 2 del D.M. 2.5.1989).

Conseguentemente, a decorrere dall'1.1.2017, i soggetti in regime di contabilità semplificata dovranno tenere – oltre ai nuovi **registri cronologici dei ricavi e delle spese** (art. 18, co. 2, del D.P.R. n. 600/1973) – anche i **registri prescritti ai fini Iva** (artt. 23, 24 e 25, del D.P.R. n. 26.10.1972, n. 633), il **registro dei beni ammortizzabili** (art. 16 del D.P.R. n. 600/1973) nonché, ove richiesto, il **libro unico del lavoro** (art. 39, D.L. 25.6.2008, n. 112): a fronte dei nuovi adempimenti, è stata disposta, però, l'**abolizione del registro delle entrate e delle uscite** in precedenza riservato a coloro che effettuavano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

Registri obbligatori	Normativa di riferimento
Registri cronologici dei ricavi e delle spese	Art. 18, co. 2, del D.P.R. n. 600/1973
Registri Iva	Artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972
Registro dei beni ammortizzabili	Art. 16 del D.P.R. n. 600/1973
Libro unico del lavoro, se richiesto	Art. 39 del D.L. 112/2008

L'istituzione dei registri cronologici potrebbe, pertanto, essere particolarmente indicata per gli imprenditori semplificati che hanno già optato per la liquidazione dell'Iva di cassa (art. 32-*bis* del D.L. 22.6.2012, n. 83), o intendono accedervi: tali soggetti hanno, infatti, la necessità di monitorare costantemente gli incassi e i pagamenti.

L'art. 18, co. 4, del D.P.R. n. 600/1973 consente, tuttavia, di evitare l'istituzione dei suddetti registri cronologici, **integrando i registri Iva con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione** ai fini dell'imposta, nonché dell'**importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti** (con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono). Resta, naturalmente, inteso che i componenti reddituali non pagati e riscossi nell'anno dovranno comunque essere **riportati separatamente sui registri Iva relativi al periodo in cui si verifica la manifestazione finanziaria**, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva. Tale regime contabile, analogo a quello dei professionisti, consente di effettuare il monitoraggio degli incassi e pagamenti una sola volta all'anno, in occasione della chiusura del periodo d'imposta.

In alternativa, è comunque possibile – a norma dell'art. 18, co. 5, del D.P.R. n. 600/1973 – esercitare l'**opzione**, vincolante per almeno un triennio, per la **tenuta dei soli registri Iva, senza operare alcuna annotazione relativa ad incassi e pagamenti**: in caso di adesione, infatti, opera una **presunzione legale**, secondo cui **la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento** (ad esempio, tutte le fatture o documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati o pagati nel 2017). Rimane fermo l'obbligo della separata annotazione nei registri Iva delle operazioni non soggette a registrazione e la tenuta degli altri registri obbligatori (registro beni ammortizzabili e libro unico del lavoro, ove richiesto).

Tale regime contabile potrebbe interessare i contribuenti che hanno una particolare dinamica finanziaria, come quelli che **vendono al dettaglio**, in quanto incassano immediatamente, mentre pagano in modo dilazionato i propri fornitori: in tal modo, la presunzione del pagamento al momento della registrazione della fattura passiva consentirebbe di dedurre le spese non ancora pagate, realizzando una correlazione con i corrispondenti ricavi, già imponibili, poiché incassati a pronti, minimizzando dunque il carico fiscale del periodo d'imposta.

8. Contabilità semplificata e Iva per cassa

L'adeguamento del sistema contabile delle imprese minori al criterio di cassa **non ha alcun riflesso sull'IVA**. Infatti, indipendentemente dagli effettivi incassi e pagamenti, le

liquidazioni periodiche ai fini di tale imposta continueranno ad essere effettuate con le **consuete modalità in base ai documenti registrati.**

Una soluzione per l'eventuale disallineamento IVA-imposte dirette potrebbe essere rappresentata dall'adozione del regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-*bis* del D.L. n. 83/2012. Tale possibilità è riconosciuta a **tutti i soggetti passivi IVA** che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato (o in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un **volume d'affari annuo non superiore ad euro 2.000.000** considerando, nel computo di questo limite, le operazioni assoggettate al regime dell'IVA per cassa, nonché le operazioni escluse da tale regime (si tratta, ad esempio, delle operazioni soggette al meccanismo di "reverse charge").

Per i soggetti che aderiscono al regime opzionale in commento, **l'IVA diviene esigibile al momento dell'incasso dei relativi corrispettivi**, ovvero, in ogni caso, **trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione** (quest'ultimo limite temporale non si applica qualora il cessionario o committente, prima del decorso dell'anno, è stato assoggettato a procedure concorsuali), mentre **l'IVA diviene detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.**

La scelta di avvalersi del regime in questione riguarda l'intera attività e non potrà essere limitata (per scelta e in via opzionale) a singole attività ed è vincolante per tre periodi d'imposta, salvo il superamento del limite del volume d'affari di euro 2.000.000.

L'opzione per il "Regime di IVA per cassa" deve essere manifestata con le consuete modalità previste dal D.P.R. n. 442/1997, ovvero deve essere desumibile dal **comportamento concludente del contribuente.** In particolare, il contribuente è tenuto a:

- riportare nelle fatture emesse **la specifica dicitura della disciplina adottata quale**, ad esempio, "*Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis, DL 22.6.2012, n. 83*" a decorrere dall'1.1 dell'anno in cui intende applicare detto regime (oppure dall'inizio dell'attività avvenuta nel periodo d'imposta in corso);
- comunicare l'**esercizio dell'opzione**, nel **quadro VO del modello IVA** relativo all'anno in cui inizia ad applicare la liquidazione IVA per cassa (ovvero relativo all'anno di inizio attività, se neo costituito).